



Sommario

LE NEWS DI DICEMBRE	2
RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVISORI: ANCORA VALIDE LE "VECCHIE" INDICAZIONI	3
BONUS 110%: CRITERI PER IL CONTEGGIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO CHE DÀ DIRITTO ALLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2022	4
CREDITO DI IMPOSTA E CONTRIBUTO FONDO PERDUTO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE .	4
BONUS FACCIATE: AGEVOLATI I PAGAMENTI 2021 CON SCONTO IN FATTURA ANCHE PER LAVORO NON INIZIATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021	7
VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2021	7
LA SUPER ACE: VERSAMENTI "SUPER AGEVOLATI" ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021	10
PROBABILE DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO.....	11
ESTEROMETRO 2022 RINVIATO AL 01.07.2022.....	12
ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI	12
PRINCIPALI SCADENZE DAL 27 DICEMBRE 2021 AL 15 GENNAIO 2022	15

LE NEWS DI DICEMBRE**TAX CREDIT TESSILE E MODA RIMANENZE DI MAGAZZINO**

Con circolare n. 16 del 29 novembre 2021 l'Agenzia delle entrate pubblica le linee guida in materia di superbonus e altre agevolazioni nel settore dell'edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021. La circolare fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi:

- al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio);
- all'asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 16 del 29 novembre 2021)

BONUS INDUSTRIA TESSILE

Con provvedimento n. 334506 del 26 novembre 2021 l'Agenzia delle entrate rende nota la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. In particolare, la percentuale è pari al 64,2944%.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 334506 del 26 novembre 2021)

BONUS ATTIVITA' TEATRALI

Con provvedimento n. 334497 del 26 novembre 2021 l'Agenzia delle entrate ha reso nota la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo. In particolare, la percentuale è pari al 4,1881%.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 334497 del 26 novembre 2021)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Con il provvedimento n. 336196 del 29 novembre è stato approvato il modello intitolato "*Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – "contributo perequativo"*" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. Si veda a tal proposito la specifica informativa contenuta nella presente circolare.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021)

ESONERO IRAP

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 34484 del 16 novembre 2021, torna a confermare che non è soggetto al pagamento dell'Irap l'avvocato che esercita l'attività professionale come collaboratore esterno di uno studio legale, in presenza di specifici requisiti che vanno a escludere il presupposto impositivo.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 34484 del 16 novembre 2021)

ESENZIONE CONTRIBUTIVA AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Con il messaggio n. 3974 l'Inps ha completato l'iter dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e alle Casse ordinistiche previsto dalla Legge di Bilancio.

(Inps, messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021)

**VALUTE VIRTUALI E OBBLIGHI DI MONITORAGGIO**

Con risposta a interpello n. 788 del 24 novembre 2021 l'Agenzia delle entrate si occupa di detenzione di valute virtuali e degli obblighi di monitoraggio e relativo regime fiscale. Richiamando la risoluzione n. 72/E/2016, la sentenza della Corte di Giustizia causa C-264/14 del 22 ottobre 2015, e le operazioni "*relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio*" di cui all'articolo 135, § 1, lettera e), Direttiva 2006/112/CE, l'Agenzia chiarisce che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 788 del 24 novembre 2021)

RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVISORIE: ANCORA VALIDE LE "VECCHIE" INDICAZIONI

L'articolo 25-bis del D.P.R. 600/73 prevede che, nei rapporti di agenzia, la base imponibile sulla quale vengono calcolate le ritenute IRPEF o IRES è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte. Nel caso in cui l'agente si avvalga in via continuativa, nell'esercizio della sua attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni.

Come previsto dal D.M. 16 aprile 1983, l'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta è subordinata alla presentazione al committente, da parte del percipiente le provvigioni, di una dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso e l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

La suddetta dichiarazione deve essere spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- per i nuovi contratti di agenzia, presumendo il verificarsi delle condizioni, entro 15 giorni dalla stipula;
- entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo alle condizioni per poter accedere alla ritenuta ridotta o che ha fatto venir meno le condizioni stesse;
- entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alle provvigioni, per le operazioni occasionali.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31/E/2014, ha previsto e specificato che:

- è possibile effettuare la trasmissione della dichiarazione anche tramite PEC, rispettando comunque i termini previsti dal D.M. 16 aprile 1983 e sopra illustrati;
- la dichiarazione conserva validità anche oltre l'anno a cui si riferisce;
- permane l'obbligo di dichiarare il venire meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.

Tutto ciò premesso, ricordiamo dunque che:

- al fine di usufruire dell'applicazione della ritenuta ridotta anche per le provvigioni che saranno riconosciute nel 2022, coloro che hanno già inviato la comunicazione non dovranno più presentarla considerato che la stessa conserva validità fino a revoca;
- i soggetti che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno invece procedere con l'invio della stessa entro il prossimo 31.12.2021.



BONUS 110%: CRITERI PER IL CONTEGGIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO CHE DÀ

DIRITTO ALLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2022

L'articolo 119, D.L. 34/2020 prevede che per potere accedere alla disciplina del superbonus 110% (sia per interventi energetici sia per interventi antisismici) le spese relative agli interventi agevolati devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Eccezioni sono previste per gli Istituti Autonomi Case Popolari (Iacp) ed enti equivalenti, per i condomini e per le persone fisiche proprietarie di interi edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari: in particolare, per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici interamente posseduti da persone fisiche (fino a 4 unità immobiliari) il termine del 30 giugno 2022 è prorogato al 31 dicembre 2022 qualora gli interventi risultino realizzati almeno per il 60% alla data del 30 giugno 2022.

La risposta a interpello n. 791/E/2021 dell'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla modalità di determinazione della richiamata percentuale del 60%.

L'Agenzia delle entrate ha recentemente approfondito un aspetto dubbio riguardante il termine per l'esecuzione delle opere agevolabili con il superbonus 110%, con riferimento ad un intervento su un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento, l'Agenzia delle entrate chiarisce che la percentuale del 60% deve essere verificata e commisurata all'intervento complessivamente considerato (tenendo conto di tutti gli interventi da effettuare) e non solamente alla quota parte dell'intervento per il quale si può applicare il superbonus 110%.

Il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate non deve essere confuso coi conteggi che determinano il raggiungimento del Sal 30% o Sal 60% richiesto dall'articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020 (in presenza di interventi "complessivi") per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito: infatti, il raggiungimento della percentuale di avanzamento che determina il Sal va individuato autonomamente per quanto riguarda l'intervento agevolabile con il superbonus 110%, rispetto all'eventuale presenza di altri interventi agevolabili con le detrazioni ordinarie.

CREDITO DI IMPOSTA E CONTRIBUTO FONDO PERDUTO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06.11.2021, n. 265, il D.L. 152/2021 c.d. "Decreto PNRR", in vigore dal 07.11.2021 e rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".

L'articolo 1 del predetto Decreto prevede il riconoscimento di un credito d'imposta e di un contributo a fondo perduto alle imprese alberghiere e del settore turistico per le spese relative gli interventi di riqualificazione e digitalizzazione delle strutture.

Soggetti interessati

Dal punto di vista soggettivo, in base all'art. 1, comma 4, D.L. 152/2021, possono fruire delle agevolazioni in esame:

- le imprese alberghiere;
- le strutture che svolgono attività agrituristica;
- le strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici.



Interventi agevolabili

Il credito d'imposta/contributo a fondo perduto spettano con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:

- a) incremento efficienza energetica e riqualificazione antisismica delle strutture
- b) eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) interventi edilizi (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione attrezzature e apparecchiature per le attività termali;
- e) interventi per la digitalizzazione (wi-fi, siti web responsive per il mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi turistici su siti e piattaforme specializzate, consulenza per comunicazione e marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità).

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80% delle suddette spese agevolabili sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024.

La disposizione in merito al credito d'imposta è applicabile anche agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.

Agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 79, DL 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", in merito al credito d'imposta riqualificazione/miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato mediante i servizi telematici Entratel/Fisconline.

Per l'utilizzo del credito in commento non operano i limiti di:

- Euro 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato ad Euro 2.000.000 per il 2021);
- Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Inoltre, l'agevolazione in esame:

- è cedibile, in tutto / in parte a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti (comprese banche/altri intermediari finanziari);
- non rileva ai fini IRPEF, IRES ed IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5 del TUIR

Determinazione del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese agevolabili sopra riepilogate sostenute per gli interventi realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, è concesso per un massimo di Euro 40.000,00 aumentabile, anche cumulativamente:



- fino ad ulteriori Euro 30.000,00 se l'intervento prevede una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
- fino ad ulteriori Euro 20.000,00 qualora l'impresa / società abbia i requisiti previsti dall'art. 53, D.lgs. n. 198/2006, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo.
Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e i 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda
- fino a ulteriori Euro 10.000,00 per le imprese la cui sede operativa è ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il limite massimo del contributo in esame è dunque pari ad Euro 100.000.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di richiedere un anticipo non superiore al 30% del contributo stesso, a fronte della presentazione di

- garanzia fideiussoria rilasciata da banche / assicurazioni / intermediari finanziari; oppure
- cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti / con bonifico / in assegni circolari / in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

Cumulabilità tra le agevolazioni

Il riconoscimento del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non tassazione ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non ecceda l'importo dei costi sostenuti.

Le agevolazioni non risultano invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici, che siano concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (Ue) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea relativo al funzionamento "de minimis" e alla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Modalità di riconoscimento delle agevolazioni

Le agevolazioni sono riconosciute previa presentazione telematica di un'apposita domanda, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la fruizione delle stesse.

Le modalità per l'erogazione delle agevolazioni in esame e l'individuazione delle relative spese agevolabili, saranno definite dal Ministero del Turismo con un apposito Provvedimento.

Gli incentivi in esame sono erogati, secondo l'ordine cronologico delle domande nel limite di:

- Euro 100.000.000 per il 2022;
- Euro 180.000.000 per il 2023 e 2024;
- Euro 40.000.000 per il 2025;

con una riserva del 50% dedicata agli interventi finalizzati al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

L'esaurimento delle risorse è comunicato dal Ministero del Turismo con un avviso pubblicato sul proprio sito Internet; il Ministero del Turismo provvede inoltre agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro Nazionale Aiuti di Stato.

**BONUS FACCIATE: AGEVOLATI I PAGAMENTI 2021 CON SCONTO IN FATTURA ANCHE PER LAVORO****NON INIZIATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**

Per fruire dell'attuale misura del bonus facciate (con una detrazione pari al 90%) è possibile saldare nel corso del 2021 la fattura del fornitore al netto dello sconto in fattura, anche se gli interventi non sono ancora stati realizzati; questo ovviamente a patto che poi gli interventi vengano realizzati successivamente. Con questo chiarimento fornito nel corso dell'interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021 si conferma un comportamento che molti stanno assumendo in vista di una probabile riduzione, dal 2022, della misura del beneficio.

Il bonus facciate

Il bonus facciate è una agevolazione fiscale che (fino alla fine del 2021) riconosce la detrazione d'imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Nella citata interrogazione parlamentare si conferma implicitamente che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate, spettante nella misura del 90% solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (dopo tale data, l'agevolazione dovrebbe essere prorogata, ma con una percentuale di detrazione inferiore), il contribuente (privato) può chiedere al fornitore l'emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021. Questo anche se, al momento dell'emissione della fattura, i lavori corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato non risultano essere stati ancora effettuati.

Come detto, sarà necessario che successivamente avvenga l'effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese (la quale può avvenire anche dopo il 31 dicembre 2021), posto che in assenza dell'effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti ai corrispettivi lordi su cui il fornitore ha applicato lo sconto in fattura al 90% il bonus verrà disconosciuto.

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2021

Entro il prossimo **27 dicembre 2021** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva **sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2021**. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente

6035

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente



Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ al mese di dicembre 2020 per i contribuenti mensili;✓ al saldo dell'anno 2020 per i contribuenti trimestrali;✓ al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2020), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2020. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2021, rispetto a quella adottata nel 2020, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare:</p> <ul style="list-style-type: none">• contribuente mensile nel 2020 che è passato trimestrale nel 2021: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2020, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020;• contribuente trimestrale nel 2020 che è passato mensile nel 2021: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2020; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2021 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale
Metodo analitico	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none">• le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2021, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;• le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2021. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non</p>



	espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta
Metodo previsionale	Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva:

- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che non dispongono di uno dei due dati, "storico" o "previsionale" su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:
 - soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2021;
 - soggetti cessati prima del 30 novembre 2021 (mensili) o del 30 settembre 2021 (trimestrali);
 - soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
 - soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2021 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- soggetti che adottano il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);



- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'iva.

LA SUPER ACE: VERSAMENTI "SUPER AGEVOLATI" ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

La Super Ace agevola i versamenti effettuati dai contribuenti a capitalizzazione delle imprese, nel corso del 2021: pertanto, coloro che sono hanno intenzione di effettuare la capitalizzazione della società con apporto da parte dei soci, qualora provvedano ad apportare le risorse entro il prossimo 31 dicembre potranno beneficiare del bonus maggiorato, peraltro in misura piena, visto che a tali versamenti non si applica la regola del ragguglio ad anno.

La super Ace

Il decreto "Sostegni-bis" (D.L. 73/2021) ha introdotto un potenziamento dell'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica), al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese. Tale istituto concede una detassazione del reddito conseguito in funzione di un rendimento nozionale applicato all'incremento patrimoniale della società, dato da:

- apporti effettuati dai soci;
- utili accantonati a riserva;
- finanziamenti soci rinunciati.

La nuova misura prende il nome di "super Ace" o "Ace Innovativa", potenziando l'effetto dell'agevolazione, limitatamente alla patrimonializzazione avvenuta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: per tale annualità il rendimento nozionale viene circa decuplicato rispetto a quello ordinario, e risulta pari al 15%.

Questo significa che nel caso di apporto, nel corso del 2021, di 100.000 euro, vi sarà un reddito detassato pari ad euro 15.000.

Il beneficio può anche essere trasformato in credito d'imposta (calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires vigenti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020) da utilizzare in compensazione con altri tributi o contributi. A tal fine è necessario presentare una specifica comunicazione telematica per segnalare all'Agenzia delle entrate l'esercizio di tale opzione. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro, ovvero quello in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti ovvero il giorno della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

L'incremento patrimoniale agevolabile con la super Ace rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.



I versamenti

Normalmente, nel calcolo dell'Ace, opera il "pro rata temporis", ossia i versamenti effettuati non rilevano per intero, ma in proporzione a quando tali apporti sono materialmente avvenuti. Pertanto, quando un apporto di 100.000 euro fosse effettuato il 1° luglio, questo non rileverebbe per intero, ma per la metà.

Il decreto Sostegni-bis ha però introdotto una regola specifica in relazione agli apporti che vengano effettuati nel corso del 2021: il coefficiente maggiorato si applica infatti sugli incrementi registrati nel 2021, assunti nel loro ammontare totale e senza alcun ragguaglio pro rata temporis.

Quindi, il versamento di 100.000 euro effettuato nel corso del 2021 rileverebbe per intero, quale che sia la data di versamento, anche se l'accredito sul conto della società avvenisse (estremizzando) il prossimo 31 dicembre.

Pertanto, qualora i soci intendessero apportare risorse finanziarie alla società (ovvero intendessero rinunciare a dei finanziamenti precedentemente effettuati) converrebbe che tale operazione fosse posta in essere entro il 31 dicembre, peraltro fruendo del bonus in maniera piena.

PROBABILE DETRAZIONE "RITARDATA" PER LE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

L'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che *"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- **esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione):**
- **ricezione della fattura.**

Di conseguenza, è solo a partire **dalla effettiva ricezione del documento di acquisto** (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto.

L'articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, **in chiave di semplificazione**, che *"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"*.

Ricezione della fattura

Durante l'anno quindi il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione come descritto in precedenza. Tale prassi però non può essere applicata per le fatture di dicembre 2021 o del quarto trimestre 2021 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2022, ciò in forza dell'ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R. 100/1998.

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Fattispecie	Trattamento	Anno detrazione
fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2021	possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2021	2021



fatture ricevute nel mese di gennaio 2022 (datate dicembre 2021) e registrate nel mese di gennaio 2022	devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2022 o successive	2022
fatture ricevute nel mese di dicembre 2021 e non registrate a dicembre 2021	possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2021 da presentare entro il 30 aprile 2022	2021
fatture ricevute nel mese di dicembre 2021 e registrate dopo il 30 aprile 2022	possono essere detratte nel 2021 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2021	2021

ESTEROMETRO 2022 RINVIATO AL 01.07.2022

L'art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021, il cui Ddl di conversione è stato approvato ieri dalla Camera, ha approvato in via definitiva il differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 del c.d. "esterometro 2022", **che prevedeva l'invio dei dati via Sistema di Interscambio (Sdi), con il formato della fattura elettronica.**

Con il rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti sarà effettuata, ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le **attuali modalità e termini.**

Ciò significa che dovranno essere trasmessi i dati trimestralmente e su base massiva (come per l'anno 2021) e quindi:

- entro il 31 gennaio 2022, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
- entro il 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022, essendo il 30 aprile un sabato;
- entro il 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022.

Sino a quella data, resta **facoltativa, ma consigliata**, la trasmissione via Sdi dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell'obbligo comunicativo.

ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI

Come ogni anno, al termine dell'esercizio e in concomitanza con l'arrivo del Natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'Iva, ed è pertanto necessario identificare:

- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell'attività di impresa.

Vediamo pertanto quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le 2 variabili sopra evidenziate.

Destinatario dell'omaggio



dipendente



	→	terzo
Tipologia del bene	→	Beni prodotti o commercializzati dall'impresa
	→	Beni acquistati per la donazione

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.

Valore unitario inferiore o uguale a 50 euro	integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro	la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell'articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.

L'inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

- il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le soglie contenute nel testo dell'articolo 108, Tuir sono le seguenti:

1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Percentuali di deducibilità	
Fino a 10 milioni di euro	1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	0,6%
Oltre 50 milioni di euro	0,4%

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.



Da cui:

spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	detraibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro	indetraibilità del 100%

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
- dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

**Omaggi a clienti/fornitori**

Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

Omaggi a dipendenti

Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'Iva è indetraibile.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 27 DICEMBRE 2021 AL 15 GENNAIO 2022

SCADENZE FISSE	
27 dicembre	Acconto Iva Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell'acconto Iva 2021 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali. Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
28 dicembre	Contributo a fondo perduto "perequativo" Ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza per l'accesso al contributo a fondo perduto "perequativo".
31 dicembre	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre. Riduzione ritenuta di acconto agenti Scade oggi il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto nella misura ridotta del 4,60%.



<p>15 gennaio</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
------------------------------	---